

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 53/12

Lussemburgo, 2 maggio 2012

Sentenza nella causa C-406/10 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd

La funzionalità di un programma per elaboratore e il linguaggio di programmazione non possono essere tutelati dal diritto d'autore

Colui che acquista la licenza di un programma ha, in linea di principio, il diritto di osservarne, studiarne o sperimentarne il funzionamento al fine di determinare le idee e i principi che sono alla base di tale programma

La società SAS Institute Inc. ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare analisi statistiche. Il componente centrale del Sistema SAS è denominato Base SAS. Esso permette agli utenti di scrivere ed eseguire applicazioni (dette altresì «script») scritte nel linguaggio di programmazione SAS che consentano di trattare i dati.

La società World Programming Ltd (WPL) si è resa conto dell'esistenza di un potenziale di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS. La WPL ha pertanto creato il World Programming System (WPS). Quest'ultimo emula molte delle funzionalità dei moduli SAS nel senso che, con minime eccezioni, la WPL ha cercato di garantire che i medesimi input (dati inseriti nel sistema) generassero gli stessi output (dati in uscita). Ciò avrebbe consentito agli utenti del sistema SAS di poter utilizzare in «World Programming System» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.

Per creare detto programma WPS la società WPL ha legalmente acquistato copie della versione per l'apprendimento del sistema SAS, fornite su licenza in base alla quale i diritti del titolare erano limitati a fini non di produzione. La WPL ha utilizzato e studiato detti programmi per comprenderne il funzionamento, ma nulla consente di affermare che essa abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS o abbia copiato detto codice.

Il SAS Institute ha proposto un'azione legale dinanzi alla High Court of Justice (Regno Unito) diretta a far dichiarare che la WPL aveva copiato i manuali e i moduli del sistema SAS, violando i relativi diritti d'autore e i termini della licenza della versione per l'apprendimento. In tale contesto la High Court ha posto alla Corte di giustizia questioni relative alla portata della tutela giuridica apprestata dal diritto dell'Unione per i programmi per elaboratore, chiedendo, in particolare, se detta tutela si estenda alla funzionalità e al linguaggio di programmazione.

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ¹ estende la tutela conferita dal diritto d'autore a tutte le forme di espressione della creazione intellettuale propria dell'autore di un programma per elaboratore ². Per contro, le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa direttiva.

Così, solo l'espressione di tali idee e di tali principi deve essere protetta dal diritto d'autore. L'oggetto della tutela conferita dalla direttiva 91/250 è il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarowá asociace (C-393/09).

¹ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).

Sulla base di tali considerazioni, la Corte considera che **non costituiscono una forma di espressione né la funzionalità di un programma**, **né il linguaggio di programmazione** e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare talune delle sue funzioni. Di conseguenza, **essi non godono della tutela in base al diritto d'autore.**

Infatti, ammettere che la funzionalità di un programma possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

In tale contesto, la Corte precisa che, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma, tale comportamento potrebbe essere vietato dall'autore del programma. Orbene, nella fattispecie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che la WPL non ha avuto accesso al codice sorgente del programma del SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del codice oggetto di detto programma. È solo grazie all'osservazione, allo studio e alla sperimentazione del comportamento del programma del SAS Institute che la WPL ha riprodotto la funzionalità di detto programma utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e il medesimo formato di file di dati.

In secondo luogo, la Corte rileva che, da un lato, in base alla direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, colui che acquista una licenza di un software ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma. Qualsiasi disposizione contrattuale in senso contrario è nulla. D'altro lato, la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza.

Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che l'acquirente di tale licenza osservi, studi o sperimenti il funzionamento dello stesso al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di quel programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma.

Inoltre, secondo la Corte, non vi è alcuna lesione del diritto d'autore allorché, come nella fattispecie, il legittimo acquirente della licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma.

La Corte constata infine che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale.

In proposito la Corte considera che, nella fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default, nonché le iterazioni sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore di tale programma. È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali concetti matematici che l'autore esprime il proprio spirito creativo in maniera originale.

È compito del giudice del rinvio accertare se l'asserita riproduzione di cui alla controversia principale costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore, tutelata dal diritto d'autore.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis (+352) 4303 2582